

Publicato su questo sito il 3 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

Allegato A – Delibera n. 27/03

**MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 DICEMBRE 2001, N.317/01, RECANTE
CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **banda di capacità produttiva** è una quota della capacità produttiva assegnata, per l'anno 2003, ai sensi della deliberazione n. 204/02;
- **banda di capacità di trasporto** è una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 301/01 ed ai sensi della deliberazione n. 190/02, ad eccezione delle bande per il transito di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 190/02 e delle bande di capacità di trasporto assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 6.2 di quest'ultima deliberazione;
- **bilanciamento** è il servizio svolto dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento, diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse, ivi inclusa la riserva, per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo;
- **cliente grossista** è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione e che risulta inclusa nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99, ovvero all'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione n. 20/03;
- **componente r_f** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo ai fini della remunerazione della riserva;
- **componente b_f** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo ed all'energia elettrica immessa nei punti di immissione delle unità di produzione di piccola e media taglia, ai fini della remunerazione del bilanciamento;
- **componente b_h** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata, ai fini della remunerazione del bilanciamento:
 - a) al valore assoluto della differenza in ciascuna ora tra l'energia elettrica immessa nei punti di immissione dalle unità di produzione di grande taglia ed il relativo programma di immissione;
 - b) al valore assoluto della differenza in ciascuna ora tra l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario ed il relativo programma di prelievo;

- **conclusione del contratto** è l'atto con cui il soggetto obbligato a sottoscrivere un contratto di bilanciamento o di scambio dell'energia elettrica manifesta, nelle forme idonee definite dal Gestore della rete, al Gestore della rete medesimo la sua volontà di contrarre;
- **energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi** è l'energia elettrica prelevata da un punto situato su una rete con obbligo di connessione di terzi. Nel caso in cui il prelievo avvenga in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, l'energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi è la somma, se positiva, della produzione netta di tale unità di produzione e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi;
- **gestione delle congestioni** è l'attività svolta dal Gestore della rete nell'ambito del bilanciamento, diretta a rendere compatibili i programmi di immissione con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
- **misuratore integratore** è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione ed alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per ora o per fascia oraria;
- **misuratore multiorario** è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione ed alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
- **misuratore orario** è un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelevata nei punti di prelievo in ciascuna ora;
- **prezzo PG_N** è, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, il prezzo pari alla differenza tra:
 - a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo integrato;
 - b) la somma della componente r_f e della componente b_f ;
- **programma di immissione** è il programma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, la quantità di energia elettrica per cui un soggetto acquisisce il diritto all'immissione;
- **programma di prelievo** è il programma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di prelievo e ad un'ora, la quantità di energia elettrica per la quale un soggetto acquisisce il diritto al prelievo;
- **riserva** è l'insieme delle risorse di capacità produttiva selezionate dal Gestore della rete al fine del loro utilizzo per il bilanciamento;
- **scambio dell'energia elettrica** è il servizio svolto transitoriamente dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per la compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e prelevata nelle reti con obbligo di connessione di terzi e destinata a clienti del mercato libero o a clienti grossisti;
- **servizio di dispacciamento dell'energia elettrica** è il servizio erogato dal Gestore della rete comprendente il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio dell'energia elettrica;

- **titolare di bande di capacità di trasporto** è il soggetto assegnatario di una o più bande di capacità di trasporto;
- **titolare di bande di capacità produttiva** è il soggetto assegnatario di una o più bande di capacità produttiva;
- **unità di produzione** è:
 - a) ciascun gruppo di generazione di potenza nominale superiore a 50 MVA;
 - b) ciascun gruppo di generazione di tipo ripotenziato o combinato, anche se i singoli elementi costituenti il medesimo gruppo di generazione sono di potenza superiore a 50 MVA;
 - c) l'insieme dei gruppi di generazione di potenza nominale inferiore o uguale a 50 MVA, appartenenti ad un medesimo impianto di produzione, purché la relativa produzione sia riferibile ad un'unica fonte primaria di energia, ad un unico punto di immissione ed allo stesso titolare;
 - d) l'insieme dei gruppi di generazione appartenenti ad un medesimo impianto idroelettrico o da fonte primaria rinnovabile di altro tipo, purché la relativa produzione sia riferibile ad un'unica fonte primaria di energia, ad un unico punto di immissione ed allo stesso titolare.
- **unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili** sono le unità di produzione che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
- **unità di produzione di piccola e media taglia** sono le unità di produzione con potenza nominale inferiore a 10 MVA;
- **unità di produzione di grande taglia** sono le unità di produzione con potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA;
- **utente del bilanciamento** è il soggetto che conclude con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento;
- **utente dello scambio** è il soggetto che conclude con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica.

- * -

- **deliberazione n. 108/97** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;
- **deliberazione n. 91/99** è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 22 agosto 1999;
- **deliberazione n. 301/01** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2002;
- **deliberazione n. 317/01** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002;
- **deliberazione n. 190/02** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2003;

- **deliberazione n. 204/02** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 204/02, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- **Testo integrato** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata;
- **deliberazione n. 36/02** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n.36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002;
- **deliberazione n. 81/02** è la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 14 maggio 2002;
- **deliberazione n. 20/03** è la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione:
- a) del bilanciamento, ivi inclusa la gestione delle congestioni;
 - b) dello scambio dell'energia elettrica.
- 2.2 Sono tenuti a richiedere al Gestore della rete l'erogazione del bilanciamento e dello scambio dell'energia elettrica:
- a) i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - b) i clienti del mercato libero;
 - c) i titolari di unità di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d'utenza, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99.
 - d) i clienti grossisti titolari di bande di capacità di trasporto;
 - e) i clienti grossisti titolari di bande di capacità produttiva.
- 2.3 In deroga a quanto previsto al comma 2.2, i soggetti di cui al medesimo comma, lettera c), non sono tenuti a richiedere al Gestore della rete l'erogazione dello scambio dell'energia elettrica per le unità di produzione che destinano tutta l'energia elettrica prodotta ed immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi esclusivamente ai clienti del mercato vincolato.

Articolo 3

Erogazione del bilanciamento e dello scambio

- 3.1 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2:
- a) ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettere a) e b), conclude:
 - i) un unico contratto per il bilanciamento e un unico contratto per lo scambio dell'energia elettrica, entrambi relativi a tutti i punti di prelievo nella propria disponibilità ubicati nell'ambito di

- competenza di un esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica;
- ii) un unico contratto per il bilanciamento ed uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica relativi alle bande di capacità di trasporto e relativi alle bande di capacità produttiva di cui è assegnatario;
 - b) ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettere a) e c), con le eccezioni di cui all'articolo 2, comma 2.3, conclude un unico contratto per il bilanciamento relativo a tutti i punti di immissione nella propria disponibilità ed uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica relativo ai medesimi punti;
 - c) ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettere d) ed e), conclude un unico contratto per il bilanciamento ed uno o più contratti per lo scambio relativi alle bande di capacità di trasporto e alle bande di capacità produttiva di cui è assegnatario.
- 3.2 Per la conclusione dei contratti di cui al presente articolo è possibile avvalersi di un cliente grossista nella posizione di mandatario. Nei casi di cui al precedente comma 3.1, lettera a), punto i), è possibile interporre un solo mandatario ai fini della conclusione dei contratti per il bilanciamento, per lo scambio dell'energia elettrica e per il servizio di trasporto dell'energia elettrica.
- 3.3 L'utente del bilanciamento e l'utente dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con riferimento all'identificazione dei punti di immissione ed ai punti di prelievo con efficacia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione al Gestore della rete della richiesta.
- 3.4 Costituiscono unitamente condizioni necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica la conclusione dei contratti di cui al presente articolo e l'autocertificazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera b), attestante la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica. L'esercente il servizio di trasporto verifica la sussistenza di tali condizioni e qualora ne accerti la carenza nega l'accesso alla rete.
- 3.5 Gli utenti del bilanciamento e dello scambio sono obbligati a comunicare agli esercenti il servizio di trasporto ogni eventuale variazione relativa ai contratti di cui al presente articolo. Il termine per la comunicazione della variazione è di 5 (cinque) giorni e decorre dalla data della variazione stessa.
- 3.6 Gli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica inviano al Gestore della rete, secondo modalità stabilite dal medesimo Gestore della rete, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo.

Articolo 4

Criteria generali per la regolazione economica del bilanciamento e dello scambio dell'energia elettrica

- 4.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai titoli 2 e 3, l'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di connessione

di terzi è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato.

- 4.2 Nel caso di importazione o di esportazione di energia elettrica si considera rispettivamente immessa nella o prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma orario di cui all'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 190/02.
- 4.3 Nel caso di bande di capacità produttiva si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale l'energia elettrica corrispondente a ciascuna banda.
- 4.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai titoli 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, è determinato come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie in cui l'ora ha inizio e fine.
- 4.5 Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, al comma 2.2, lettere a) e c) imputa l'energia elettrica immessa e destinata al mercato libero o agli usi consentiti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 ad uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica.
- 4.6 Qualora l'energia elettrica sia imputata a più contratti per lo scambio dell'energia elettrica, ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 2.2, comunica al Gestore della rete, nei tempi dal medesimo definiti, i criteri per la ripartizione di tale energia i tra diversi contratti per lo scambio dell'energia elettrica.
- 4.7 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.6, il Gestore della rete attribuisce l'energia elettrica in parti uguali a ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica in cui il soggetto è incluso.
- 4.8 Nel caso di unità di produzione che destinano almeno in parte l'energia elettrica prodotta ed immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi a clienti del mercato vincolato, l'utente del bilanciamento comunica al Gestore della rete il diagramma temporale relativo alla quantità di energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 4.9 Per le unità di produzione che mettono a disposizione del Gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale ai sensi del titolo 4 del presente provvedimento, l'energia elettrica destinata al mercato vincolato è determinata come differenza tra l'energia elettrica immessa nei punti di immissione corrispondenti alle medesime unità di produzione e l'energia elettrica imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica ai sensi del comma 4.6.
- 4.10 Per le unità di produzione diverse dalle unità di produzione di cui al comma 4.9, che destinano almeno in parte l'energia elettrica prodotta ed immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi a clienti del mercato vincolato, l'utente del bilanciamento comunica al Gestore della rete il diagramma temporale relativo alla quantità di energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4. Per tali unità di produzione, l'energia elettrica imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica è determinata

come differenza tra l'energia elettrica immessa nei punti di immissione corrispondenti alle medesime unità di produzione e l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

TITOLO 2 **BILANCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Articolo 5

Condizioni tecniche per il bilanciamento

- 5.1 Gli utenti del bilanciamento comunicano, su base settimanale, al Gestore della rete i programmi di immissione con riferimento alle unità di produzione di grande taglia e i programmi di prelievo con riferimento ai punti di prelievo dotati di misuratore orario, in conformità alle condizioni previste dal contratto per il bilanciamento.
- 5.2 In difetto della comunicazione di cui al comma 5.1, il Gestore della rete assume, per la settimana di riferimento, un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore e ne dà comunicazione all'utente del bilanciamento interessato.
- 5.3 Gli utenti del bilanciamento comunicano al Gestore della rete con cadenza mensile, con le modalità definite dal medesimo Gestore della rete, l'energia elettrica immessa nei punti di immissione o prelevata nei punti di prelievo considerati nei contratti di bilanciamento dagli stessi conclusi.

Articolo 6

Gestione delle congestioni

- 6.1 Il Gestore della rete può imporre modifiche ai programmi di immissione di cui al precedenti commi 5.1 e 5.2 solo nei casi in cui le modifiche siano strettamente necessarie ai fini del bilanciamento del sistema elettrico.
- 6.2 In caso di disservizi di rete determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione o di prelievo e che comportino l'impossibilità di rispettare i programmi comunicati ai sensi del comma 5.1, il Gestore della rete ne dà comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata dei disservizi ed ai punti di immissione o di prelievo interessati dal disservizio, non viene applicato il corrispettivo di cui all'articolo 7.
- 6.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza è, durante il periodo di emergenza, convenzionalmente attribuita al punto di prelievo indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili, ovvero per interventi di manutenzione.

Articolo 7

Regolazione economica del bilanciamento

- 7.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, l'utente del bilanciamento paga al Gestore della rete al termine di ciascun mese:
- a) il corrispettivo determinato applicando la componente r_f , i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
 - b) il minor valore tra:
 - i) il corrispettivo determinato applicando la componente b_h , i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nel punto di prelievo ed il corrispondente valore del programma di prelievo;
 - ii) il corrispettivo determinato applicando una componente pari a 1,5 volte la componente b_f , i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 7.2 Con riferimento a ciascun punto di immissione relativo ad unità di produzione di grande taglia, l'utente del bilanciamento paga, al Gestore della rete al termine di ciascun mese, un corrispettivo determinato applicando la componente b_h , i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa dalla medesima unità di produzione in ciascuna ora ed il corrispondente valore del programma di immissione, come eventualmente modificato dal Gestore della rete nell'esercizio del bilanciamento.
- 7.3 L'utente del bilanciamento paga, al Gestore della rete al termine di ciascun mese, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario o integratore:
- a) il corrispettivo determinato applicando la componente r_f all'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
 - b) il corrispettivo determinato applicando la componente b_f all'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 7.4 Nel caso di punti di prelievo dotati di misuratore integratore, i corrispettivi di cui al comma 7.3 sono applicati all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 così come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.
- 7.5 Con riferimento a ciascun punto di immissione relativo ad unità di produzione di piccola e media taglia, l'utente del bilanciamento paga, al Gestore della rete al termine di ciascun mese, il corrispettivo determinato applicando la componente b_f all'energia elettrica immessa dalla medesima unità di produzione delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 7.6 Nel caso di punti di immissione relativi alle unità di produzione di piccola e media taglia dotate di misuratore integratore il corrispettivo di cui al comma 7.5 è applicato all'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3, e

F4 così come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.

- 7.7 I corrispettivi di cui ai commi 7.2 e 7.5 non si applicano all'energia elettrica immessa da unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e alle unità di produzione che il Gestore della rete utilizza per la riserva.
- 7.8 In alternativa al pagamento del corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera b), l'utente del bilanciamento ha facoltà di optare per il pagamento del corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera b), per i punti di prelievo dotati di misuratore orario. L'utente del bilanciamento esercita la facoltà di cui al presente comma, a pena di decadenza, mediante comunicazione al Gestore della rete al momento della conclusione del contratto per il bilanciamento a valere per l'intera durata del medesimo contratto.
- 7.9 In alternativa al pagamento dei corrispettivi di cui al comma 7.2 l'utente del bilanciamento ha facoltà di optare per il pagamento del corrispettivo di cui al comma 7.5, per le unità di produzione dotate di misuratore orario. L'utente del bilanciamento esercita la facoltà di cui al presente comma, a pena di decadenza, mediante comunicazione al Gestore della rete al momento della conclusione del contratto per il bilanciamento a valere per l'intera durata del medesimo contratto.
- 7.10 Il Gestore della rete fattura in acconto i corrispettivi per il bilanciamento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5.3. Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, nel caso in cui la misura dell'energia elettrica prelevata non sia rilevata e registrata al termine di ciascun mese, il Gestore della rete fattura in acconto sulla base della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5.3, contenente i consumi presunti stimati da parte dell'utente del bilanciamento sulla base dei consumi storici dei predetti punti di prelievo.
- 7.11 In difetto della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5.3, il Gestore della rete fattura in acconto i corrispettivi per il bilanciamento applicando la componente b_f all'energia elettrica corrispondente:
 - a) per i punti di immissione, in ciascuna ora, alla potenza efficiente netta dell'unità di produzione;
 - b) per i punti di prelievo, in ciascuna ora, alla potenza disponibile, così come comunicata dagli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica al Gestore della rete.
- 7.12 Entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 5.3, il Gestore della rete ne verifica la conformità con le misure dell'energia elettrica registrate dal soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 29, comma 29.2, del Testo integrato e da questi comunicate ai clienti finali idonei e al Gestore della rete rispettivamente ai sensi degli articoli 30 e 29 del medesimo Testo integrato, procedendo, eventualmente, a correggere le predette attestazioni sulla base delle verifiche effettuate.
- 7.13 I dati sulle immissioni e sui prelievi di energia elettrica verificati dal Gestore della rete ai sensi del comma precedente costituiscono il presupposto per la fatturazione di eventuali corrispettivi di bilanciamento a titolo di conguaglio. Le disposizioni

del presente comma non si applicano agli utenti del bilanciamento che si rendano inadempienti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5.3.

- 7.14 Ai corrispettivi di cui ai commi 7.1, lettera a) e 7.3, lettera a), si applicano, come maggiorazione, le componenti tariffarie di cui al comma 34.2 lettere a), b), d) ed e) del Testo integrato. Il Gestore della rete è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del Testo integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente A3 nei termini di cui al presente comma. L'ammontare della trattenuta può essere ridotto dalla Cassa in relazione alle esigenze di cui al comma 42.2 del Testo integrato.

TITOLO 3 **SCAMBIO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Articolo 8

Condizioni tecniche per lo scambio dell'energia elettrica

- 8.1 L'utente del bilanciamento comunica al Gestore della rete, nei tempi dal medesimo definiti, i quantitativi di energia elettrica imputati a ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica, in applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 4, comma 4.6.
- 8.2 L'utente dello scambio, entro 20 (venti) giorni dal termine di ciascun trimestre, comunica al Gestore della rete, con le modalità dal medesimo definite:
- a) l'energia elettrica imputata al contratto per lo scambio dell'energia elettrica in applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 4, comma 4.6;
 - b) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo inclusi nel contratto per lo scambio dell'energia elettrica;
 - c) la differenza, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, tra l'energia elettrica immessa di cui alla precedente lettera a) e l'energia elettrica prelevata di cui alla precedente lettera b).
- 8.3 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma in ciascun punto di prelievo e di immissione dotato di misuratore integratore, l'energia prelevata o immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 è determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Regolazione economica dello di scambio dell'energia elettrica

- 9.1 Al termine di ciascun trimestre il Gestore della rete, con riferimento a ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica, calcola il saldo preliminare per fascia con riferimento a ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra:
- a) la differenza di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera c); e
 - b) il prezzo PG_N relativo alla fascia.

- 9.2 Al termine di ciascun trimestre il Gestore della rete determina il saldo preliminare relativo al trimestre, come somma dei saldi preliminari per fascia di cui al comma 9.1.
- 9.3 Entro 25 (venticinque) giorni dal termine di ciascun trimestre, il Gestore della rete pubblica nel suo sito internet l'elenco degli utenti dello scambio che hanno attestato la differenza di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera c), specificando, qualora autorizzato dal medesimo utente, se il relativo saldo preliminare risulti positivo o negativo.
- 9.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al comma 9.3, eventuali saldi preliminari positivi relativi ad un contratto per lo scambio dell'energia elettrica, possono essere ceduti a compensazione di saldi di segno opposto relativi ad altri contratti per lo scambio dell'energia elettrica. Entro il medesimo termine, le transazioni poste in essere ai sensi del presente comma sono comunicate al Gestore della rete.
- 9.5 Le transazioni di cui al comma 9.4 producono effetti solo qualora ne sia riscontrata, da parte del Gestore della rete, la congruità con i saldi preliminari di cui al comma 9.3 disponibili alle parti. L'esito del riscontro viene comunicato entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
- 9.6 I titolari dello scambio che non hanno adempiuto, entro i termini previsti, agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 8, comma 8.2, decadono, in relazione al trimestre cui si riferisce l'omessa attestazione, dalla facoltà di cui al comma 9.4.
- 9.7 Al termine di ciascun trimestre il Gestore della rete calcola il saldo preliminare cumulato del trimestre come somma:
- a) dei saldi preliminari calcolati ai sensi del comma 9.3, come modificati per effetto delle operazioni di cui al comma 9.4; e
 - b) del saldo preliminare cumulato del trimestre precedente trasferito al trimestre in oggetto ai sensi del comma 9.8.
- 9.8 Per ciascun trimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun utente dello scambio ha facoltà di trasferire il saldo preliminare cumulato del trimestre a compensazione del saldo preliminare del trimestre successivo, mediante comunicazione al Gestore della rete entro il termine di cui al comma 9.4. Il saldo preliminare cumulato destinato al trimestre successivo è ridotto del 3 % nel caso in cui il medesimo saldo sia positivo ovvero è aumentato del 3 % nel caso in cui il medesimo saldo sia negativo.
- 9.9 Nel caso in cui, il saldo preliminare cumulato di un trimestre risulti negativo e l'utente dello scambio eserciti la facoltà di cui al comma 9.8, il medesimo utente dello scambio è tenuto a versare al Gestore della rete a titolo di acconto un corrispettivo pari all'ammontare di detto saldo.
- 9.10 All'ammontare da versare ai sensi del precedente comma 9.9 devono essere detratti gli acconti eventualmente già versati ad analogo titolo con riferimento ai trimestri precedenti. Qualora la differenza tra l'importo degli acconti già precedentemente versati e l'acconto da versare a norma del comma 9.9 risulti

- positiva, l'utente dello scambio ha diritto a ricevere dal Gestore della rete un corrispettivo pari alla medesima differenza.
- 9.11 Nel caso in cui l'utente dello scambio non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 9.8, i corrispettivi versati a titolo di acconto di cui al comma 9.9 si intendono a saldo definitivo.
- 9.12 Nel caso in cui l'utente dello scambio non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 9.8 e qualora il saldo preliminare cumulato del trimestre sia positivo, l'utente dello scambio ha diritto a ricevere dal Gestore della rete un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze in energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97, applicato all'energia elettrica relativa a ciascuna fascia determinata:
- a) attribuendo il valore del saldo preliminare cumulato a ciascuna fascia oraria in cui i saldi preliminari per fascia di cui al comma 9.1 risultino positivi in proporzione ai medesimi saldi;
 - b) dividendo le quantità così attribuite per il prezzo PG_N .
- 9.13 All'ammontare da ricevere ai sensi del precedente comma 9.12 devono essere sommati gli acconti eventualmente versati dall'utente dello scambio al Gestore della rete ad analogo titolo con riferimento ai trimestri precedenti.
- 9.14 In difetto della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 8.2, il Gestore della rete regola le partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica prendendo a riferimento convenzionale:
- a) un valore pari a zero per l'energia elettrica di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera a);
 - b) un valore pari, in ciascuna ora, alla potenza disponibile per l'energia elettrica di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera b).
- 9.15 Qualora il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 29, comma 29.2, del Testo integrato non adempia agli obblighi previsti dall'articolo 30, comma 30.3, del Testo integrato ovvero il medesimo soggetto fornisca dati errati, l'utente del bilanciamento ne dà comunicazione all'Autorità per gli adempimenti di propria competenza e al Gestore della rete il quale può provvedere ad annullare la fattura emessa in acconto ai sensi del comma 9.14.
- 9.16 Al termine di ciascun trimestre, il Gestore della rete calcola:
- a) con riferimento a ciascun contratto per lo scambio di energia elettrica, il saldo in energia elettrica di cui al comma 9.17;
 - b) il saldo in energia elettrica relativo al mercato libero, come somma di tutti i saldi in energia elettrica di cui alla precedente lettera a);
 - c) la somma, tra i saldi in energia elettrica relativi a ciascun contratto di scambio, dei soli saldi di segno negativo.
- 9.17 Il saldo in energia elettrica relativo a ciascun contratto è pari alla somma delle differenze di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera c), per ciascun contratto di scambio dell'energia elettrica.

- 9.18 Ciascun utente dello scambio per cui l'ammontare di cui al comma 9.16, lettera a), risulti negativo, paga, al Gestore della rete, di un corrispettivo pari al prodotto tra la componente VE e il fattore correttivo di cui al successivo comma 9.19.
- 9.19 Il fattore correttivo di cui al precedente comma 9.18, nel caso in cui il saldo in energia elettrica relativo al mercato libero di cui al comma 9.16, lettera b), sia non negativo, è pari a zero. In tutti gli altri casi tale fattore correttivo è ottenuto moltiplicando:
- a) il saldo in energia elettrica relativo al mercato libero di cui al comma 9.16, lettera b); e
 - b) il rapporto tra il saldo in energia elettrica del contratto, di cui al comma 9.16, lettera a), e la somma dei soli saldi di segno negativo, di cui al comma 9.16, lettera c).
- 9.20 Entro un anno dal termine di ciascun trimestre, il Gestore della rete accerta, sulla base delle misure dell'energia elettrica rilevate dal soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi del comma 29.2 del Testo integrato e da questi comunicate ai sensi del comma 29.3 del Testo integrato, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata al fine di pervenire ai saldi definitivi.
- 9.21 In seguito alla verifica di cui al comma precedente, il Gestore della rete determina i saldi definitivi con riferimento a ciascun contratto per lo scambio per il quale:
- a) la differenza tra l'energia elettrica immessa e quella prelevata non è stata attestata dall'utente dello scambio ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2;
 - b) la differenza tra l'energia elettrica immessa e quella prelevata verificata dal Gestore della rete è risultata diversa da quella attestata dall'utente dello scambio ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2.
- 9.22 Qualora la somma dei saldi definitivi di cui al comma 9.21 risulti diversa dal saldo preliminare di cui al comma 9.2, il Gestore della rete calcola la differenza tra i saldi definitivi e i saldi preliminari.
- 9.23 Nel caso in cui la differenza di cui al comma 9.22 sia negativa, l'utente dello scambio paga al Gestore della rete di un corrispettivo pari a 1,1 volte il valore assoluto della medesima differenza.
- 9.24 Nel caso in cui la differenza di cui al comma 9.22 sia positiva, l'utente dello scambio ha diritto a ricevere dal Gestore della rete un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze in energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia elettrica relativa a ciascuna fascia determinata:
- a) attribuendo la differenza di cui al comma 9.22 a ciascuna fascia oraria in cui il saldo definitivo di cui al comma 9.21 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;
 - b) dividendo le quantità così attribuite per il prezzo PG_N .

Articolo 10

Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata ed immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4

10.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore è determinata, per ciascun mese m , moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente:

$$C_{PmFi} = \frac{K_{PmFi}}{\sum_{i=1}^4 K_{PmFi}}$$

dove:

$$K_{PmFi} = \frac{h_{mFi}}{h_{Fi}} * Z_{Fi}$$

h_{mFi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nel mese m ;

h_{Fi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare;

Z_{Fi} è il coefficiente di cui alla tabella 3, relativo alla fascia oraria F_i ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del Testo integrato.

10.2 L'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di immissione relativo ad unità di produzione di piccola e media taglia dotata di misuratore integratore è determinata, per ciascun mese m , moltiplicando l'energia elettrica immessa nel mese per il coefficiente:

$$C_{ImFi} = \frac{K_{ImFi}}{\sum_{i=1}^4 K_{ImFi}}$$

dove:

$$K_{ImFi} = \frac{h_{mFi}}{h_{Fi}} * Z_{ImFi}$$

h_{mFi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nel mese m ;

h_{Fi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare;

Z_{ImFi} è il rapporto tra le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare e le ore dell'anno.

TITOLO 4

APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 11

Modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento

11.1 I titolari di unità di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al Gestore della rete i programmi di immissione.

- 11.2 Il Gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base:
- a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano;
 - b) dei programmi di importazione e di esportazione;
 - c) dei programmi di immissione delle unità di produzione di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
 - d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 5.1.
- 11.3 L'Enel Spa mette a disposizione del Gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale delle unità di produzione nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
- 11.4 Qualora le risorse di cui al comma 11.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel Spa, titolari di unità di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, mettono a disposizione del Gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale delle medesime unità di produzione nei limiti della medesima potenza.
- 11.5 Qualora le risorse di cui ai commi 11.3 e 11.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il Gestore della rete agisce ai sensi dell'articolo 6.
- 11.6 I titolari di unità di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, mettono a disposizione del Gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

- 12.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
- 12.2 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano con decorrenza dall'1 aprile 2003, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.3. Fino all'1 aprile 2003 si applicano su base trimestrale le disposizioni della deliberazione n. 317/01, come modificata dalla deliberazione n. 36/02.
- 12.3 In forza delle disposizioni di cui al comma 12.2, il saldo preliminare relativo al primo trimestre dell'anno 2003 può essere destinato a compensazione del saldo

preliminare relativo al trimestre successivo del medesimo soggetto mediante comunicazione al Gestore della rete.

- 12.4 Le disposizioni di cui all'articolo 7 relative ai punti di prelievo dotati di misuratore orario si applicano dall'1 aprile 2003 unicamente ai contratti riferiti a clienti finali idonei alla medesima data. Dall'1 gennaio 2004 l'applicazione è estesa ai clienti finali idonei ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 79/99, qualora dotati di misuratore orario.
- 12.5 Entro 10 (dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete invia agli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica i moduli recanti le condizioni contrattuali del bilanciamento e dello scambio dell'energia elettrica. Ai fini di quanto previsto dal comma 3.4 i medesimi esercenti provvedono a far compilare e sottoscrivere tali moduli prima della sottoscrizione del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica. I documenti contrattuali relativi al bilanciamento e allo scambio dell'energia elettrica sono inviati al Gestore della rete entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del contraente.
- 12.6 Nel caso in cui i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano già sottoscritto un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, l'esercente il servizio di trasporto compie le verifiche di cui al comma 3.4 entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Nel caso di esito negativo di dette verifiche, l'esercente il servizio di trasporto comunica, al Gestore della rete e ai soggetti interessati, la necessità di concludere i contratti per il bilanciamento e per lo scambio dell'energia elettrica entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimenti di detta comunicazione, pena la sospensione dell'erogazione del servizio di trasporto ai predetti soggetti interessati.
- 12.7 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dall'1 aprile 2003.

Tabella 1 Componenti r_f e b_f

Fascia oraria	r_f (centesimi di euro/kWh)	b_f (centesimi di euro/kWh)
F1	0,82	0,23
F2	0,33	0,09
F3	0,18	0,05
F4	0,00	0,00

Tabella 2 Componente b_h

Fascia oraria	b_h (centesimi di euro/kWh)
F1	0,10
F2	0,10
F3	0,10
F4	0,10

Tabella 3 Coefficienti Z_{Fi} di cui all'articolo 10, comma 10.1

Fascia oraria	Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del Testo integrato			
	lettera c) (%)	lettere b) e d) (%)	lettera e) (%)	lettera f) (%)
F1	10,0	6,4	9,6	6,7
F2	30,4	9,7	33,5	24,3
F3	16,4	5,0	18,7	15,7
F4	43,2	78,9	38,2	53,3